

Rapporto esplicativo e avamprogetto
di modifica del codice civile,
del codice delle obbligazioni, del codice penale e
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(articolo sugli animali)

INDICE

Compendio	3	
Rapporto		
1	Parte generale	4
11	In sintesi	4
12	Legislazione nei Paesi vicini	4
2	Parte speciale: commento alle singole disposizioni	4
21	Articolo sugli animali	4
22	Diritto successorio	5
23	Diritti reali	6
231	Designazione di un ufficio animali smarriti	6
232	Riduzione del termine di trasferimento della proprietà e del possesso di un animale	6
232.1	Acquisto della proprietà di un animale trovato	6
232.2	Termine di prescrizione acquisitiva	6
232.3	Diritto di possesso	7
233	Assegnazione giudiziale di animali	7
24	Codice delle obbligazioni	8
25	Codice penale	8
26	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento	8
3	Proposta della Commissione	8
31	La Commissione	8
32	Una minoranza	8
4	Avamprogetto	10

Compendio

Migliorando la posizione giuridica degli animali, la revisione intende dare voce ad una mutata sensibilità della popolazione nei loro confronti. Il diritto romano assimila gli animali alle cose: probabilmente molte persone ritengono che questo approccio, anche se risultato di una lunga tradizione giuridica, sia ormai superato. Attualmente, ad esempio, si percepisce come urtante il fatto che il ferimento di un animale sia considerato alla stregua del danneggiamento di una cosa. La maggiore attenzione di cui è oggetto il mondo animale trova quindi esplicita formulazione in un nuovo articolo di base (art. 713a del codice civile, CC), secondo il quale gli animali sono trattati giuridicamente come cose solo se non esistono disposizioni contrarie.

La revisione comporta un certo numero di modifiche nel diritto civile, in particolare per quanto riguarda diritto successorio (art. 482 CC), diritti reali (art. 720 CC), acquisto della proprietà o del possesso di animali (art. 722, art. 728, art. 934 CC) e assegnazione giudiziale di animali (art. 729a CC), cui si aggiunge la menzione dell'obbligo di risarcimento delle spese di cura per un animale ferito (art. 42 CO). La distinzione tra animali e cose è introdotta anche nel codice penale (art. 110), che va adattato di conseguenza. Da ultimo, l'esplicita formulazione del divieto di pignoramento per gli animali domestici (art. 92 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento) dovrebbe eliminare qualsiasi ambiguità nell'esecuzione della legge.

Rapporto

1 Parte generale

11 In sintesi

Il 17 dicembre 1993 il Consiglio nazionale decise di dare seguito all'iniziativa parlamentare presentata dall'onorevole François Loeb (92.437 L'animale, essere vivente). L'iniziativa in questione chiede una modifica del diritto svizzero, affinché l'animale (ai sensi della legge sulla protezione degli animali), finora trattato dal punto di vista giuridico come una cosa, sia considerato come una categoria a sé stante.

Il 16 dicembre 1994 il Consiglio nazionale decise di dare seguito anche all'iniziativa parlamentare presentata dall'onorevole Suzette Sandoz (93.459 Animali vertebrati. Disposizioni particolari), che chiede di completare il libro quarto del Codice civile, laddove è necessario, con disposizioni che riconoscano agli animali vertebrati la condizione di esseri viventi.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) è stata incaricata di elaborare le modifiche di legge richieste dalle due iniziative.

12 Legislazione nei Paesi vicini

Mentre in Francia e in Italia il diritto privato continua a considerare l'animale come una cosa, durante gli ultimi anni Austria e Germania hanno introdotto alcune modifiche di legge allo scopo di migliorarne la posizione giuridica. Il 1° luglio 1988 la legislazione austriaca ha accolto il seguente articolo di base: § 285a ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) (Tiere): "*Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anwendbar, als keine abweichenden Regelungen bestehen*" (Gli animali non sono cose; sono protetti da leggi apposite. Le disposizioni valide per le cose sono applicabili agli animali solo se non esistono disposizioni contrarie). In Germania un articolo simile (§ 90a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) (Tiere)) è entrato in vigore il 1° settembre 1990. Esso recita: "*Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist*" (Gli animali non sono cose. Sono protetti da leggi apposite. Nei loro riguardi si applicano le disposizioni valide per le cose solo se non ne esistono altre). Nel diritto privato austriaco e in quello tedesco si precisa inoltre che il risarcimento per le spese di cura di un animale ferito può superare il valore dell'animale stesso. Il diritto tedesco aggiunge una limitazione alle libertà del proprietario, che è tenuto ad osservare le disposizioni particolari in materia di animali. Infine, Germania, Austria e Francia vietano il pignoramento di animali.

2 Parte speciale: commento alle singole disposizioni

21 Articolo sugli animali (art. 713a (nuovo) CC)

Migliorando la posizione giuridica degli animali, la revisione intende dare voce ad una mutata sensibilità della popolazione nei loro confronti. Il diritto romano considera l'animale come una cosa: probabilmente molte persone ritengono che questo approccio, anche se risultato di una lunga tradizione giuridica, sia ormai

superato. Attualmente, ad esempio, si percepisce come urtante il fatto che il ferimento di un animale sia considerato alla stregua del danneggiamento di una cosa. La maggiore attenzione di cui è oggetto il mondo animale trova quindi esplicita formulazione in un nuovo articolo di base (art. 713a), secondo il quale gli animali sono trattati giuridicamente come cose solo se non esistono disposizioni contrarie.

L'articolo 713a permette di evitare l'istituzione, appositamente per gli animali, di una categoria giuridica a parte. Il diritto privato svizzero si fonda sulla distinzione tra persone e cose, vale a dire tra soggetti giuridici, che possono avere diritti e doveri, e oggetti giuridici. In base a questo criterio gli animali sono oggetti e non hanno capacità giuridica. Visto che non è questa capacità che deve essere loro concessa, gli animali continueranno ad appartenere alla categoria delle cose; il nuovo articolo stabilisce però espressamente che essi costituiscono una sottocategoria a parte.

La riserva concernente le disposizioni contrarie si riferisce soprattutto alla legislazione di diritto pubblico in materia di protezione degli animali. Dal punto di vista giuridico, è ovvio che queste disposizioni limitano e concretizzano i diritti dei proprietari di animali. L'articolo 641 capoverso 1 CC afferma inoltre chiaramente che il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente solo entro i termini dell'ordine giuridico. Il nuovo articolo di base ha quindi essenzialmente un valore dichiarativo. Anche a chi non ha dimestichezza con i testi di legge deve infatti essere chiaro che gli animali non sono cose come tutte le altre. Introducendo questa clausola generale è possibile tenere conto del mutato atteggiamento nei confronti degli animali e affermare espressamente che nella nostra società spetta loro un ruolo particolare.

22 Diritto successorio (art. 482 cpv. 4 (nuovo) CC)

Può capitare che nelle due disposizioni testamentarie una persona destini dei beni patrimoniali a un animale. Secondo il diritto vigente, un simile lascito può essere considerato senza senso (art. 482 cpv. 3 CC), poiché l'animale non ha capacità giuridica e non può quindi essere considerato né erede né legatario. Un erede che decidesse di opporsi ad una simile disposizione testamentaria avrebbe quindi la possibilità di intralciare la volontà del testatore. Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 482 intende perciò puntualizzare il valore di una disposizione di questo genere: se a favore di un'animale, essa vale come onere a carico dell'erede o del legatario, che consiste nell'occuparsene in modo appropriato.

L'interpretazione di un testamento si fonda già oggi sul principio del 'favor testamenti', secondo il quale il giudice è tenuto ad interpretare una disposizione in modo da realizzare la volontà del testatore, anche se la forma non corrisponde a quanto previsto dalla legge. Il nuovo capoverso formula semplicemente una regola di interpretazione, che si esplica in una conversione legale. Anche chi non ha dimestichezza con i testi di legge deve poter capire chiaramente il modo in cui deve essere interpretata una disposizione testamentaria a favore di un animale. Il capoverso 1 dell'articolo 482 riserva inoltre a qualsiasi interessato (quale potrebbe essere, ad esempio, una società per la protezione degli animali) il diritto di chiedere l'adempimento degli oneri espressi nelle disposizioni testamentarie. Secondo la dottrina e la giurisprudenza attuali, il mancato adempimento di un onere testamentario non comporta invece alcun obbligo di risarcimento.

Il capoverso 4 (nuovo) dell'articolo 482 CC evita di proposito di designare l'animale come erede o legatario. Conferire all'animale la capacità giuridica o parte di essa non è compatibile con il nostro sistema giuridico. Il nuovo capoverso permette di

tenere conto delle ultime volontà espresse da una persona a favore di un suo animale senza per questo dovergli attribuire la capacità giuridica.

23 Diritti reali

231 Designazione di un ufficio animali smarriti (art. 720 cpv. 1^{bis} (nuovo) CC)

Chi trova un animale smarrito è tenuto a segnalarlo alla polizia: l'esperienza mostra tuttavia che spesso non si riesce a risalire al proprietario. Non in tutti i Cantoni è chiaro dove si debba annunciare il ritrovamento di un animale. Il nuovo disciplinamento obbliga i Cantoni a designare un ufficio animali smarriti, che potrà essere un ufficio vero e proprio o anche un rifugio per animali, a cui si potranno annunciare eventuali ritrovamenti o, se del caso, affidare gli animali trovati. Se l'ufficio competente è designato in modo sufficientemente chiaro, anche i proprietari riusciranno a rintracciare più facilmente i loro animali smarriti.

232 Riduzione del termine di trasferimento della proprietà e del possesso di un animale

232.1 Acquisto della proprietà di un animale trovato (art. 722 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovi) CC)

Secondo il diritto vigente, chi trova un animale ne diventa proprietario solo dopo cinque anni. Il precedente proprietario può quindi esigerne la restituzione durante un periodo molto lungo. Nella pratica questa disposizione è spesso fonte di problemi, in particolare quando i responsabili di un rifugio cercano una nuova sistemazione per un animale che è stato ritrovato, ma di cui non si conosce il proprietario e non si sa di conseguenza se desideri chiederne la restituzione. L'esperienza mostra che se dopo due mesi il proprietario di un animale non si è ancora fatto vivo, solo raramente lo farà in seguito. La nuova disposizione prevede quindi che chi trova un animale ne divenga proprietario una volta scaduto un termine di due mesi. Considerato che questo periodo è comunque breve, nel caso in cui un animale sia consegnato ad un rifugio si conteranno ulteriori due mesi. Per ritrovare l'animale smarrito il proprietario dispone così di un periodo che va da due mesi al minimo a quattro mesi al massimo.

Si è volutamente rinunciato ad attribuire ai rifugi una qualifica giuridica, poiché spesso non dispongono di una personalità giuridica propria e non possono quindi acquisire una proprietà. Il nuovo capoverso 1^{ter} stabilisce unicamente che, una volta trascorsi due mesi, il rifugio può disporre liberamente dell'animale. Se alla scadenza del termine il rifugio cede l'animale a terzi, non occorre approfondire ulteriormente la questione della proprietà, irrilevante per la prassi.

232.2 Termine di prescrizione acquisitiva (art. 728 cpv. 1^{bis} (nuovo) CC)

Il capoverso 1^{bis} dell'articolo 728 CC adatta il termine di prescrizione acquisitiva a quello previsto in caso di ritrovamento dell'animale. Chi, in buona fede, è in possesso di un animale, ne diventa proprietario a tutti gli effetti una volta trascorso un periodo di due mesi.

232.3 Disciplinamento del possesso (titolo marginale e art. 934 cpv. 1^{bis} (nuovo) CC)

Affinché la legislazione mantenga una sua coerenza, è necessario adattare anche il disciplinamento del possesso. In base al nuovo capoverso 1^{bis} dell'articolo 934 CC, chi possiede un animale e lo smarrisce ha il diritto di chiederne la restituzione durante un periodo di due mesi. Questo periodo, precedentemente di cinque anni, è valido solo se l'animale è stato smarrito; non conta quindi se l'animale è stato rubato o se chi lo possiede ne è stato privato contro la sua volontà. Il termine vale solo nei confronti di chi ha ritrovato l'animale, non quindi nei confronti di chiunque, e solo se egli ha rispettato i suoi obblighi, vale a dire ha annunciato l'animale all'ufficio competente.

233 Assegnazione giudiziale di animali (Art. 729a (nuovo) CC)

Occorre tenere conto di alcuni principi di protezione degli animali anche in caso di scioglimento di una comunità giuridica che ne possiede uno. L'articolo 729a (nuovo) CC introduce un criterio di attribuzione che permette al giudice di includere anche il bene di un animale tra gli interessi in causa, sempreché si tratti di un animale domestico tenuto per ragioni che non sono né lucrative né patrimoniali. La formulazione "garantisce la migliore sistemazione dell'animale in base ai criteri della protezione degli animali" tiene conto della sistemazione in sé, ma anche della nutrizione e del legame tra l'animale e le persone. Nell'ambito dell'articolo 729a (nuovo) CC questa relazione è esaminata esclusivamente nell'interesse dell'animale.

Nella liquidazione di un regime patrimoniale se un bene è in comunione il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero (art. 205 cpv. 2 CC). Il nuovo articolo 729a permette al giudice di attribuire a un coniuge, se lo ritiene giustificato, l'animale che appartiene all'altro coniuge. In caso di successione o di liquidazione di una società semplice non esisteva finora nessun disciplinamento che permettesse di tenere in considerazione l'interesse dell'animale.

Secondo il capoverso 2 dell'articolo 729a (nuovo) CC, il giudice può obbligare la persona a cui viene affidato l'animale a versare un risarcimento. Questo risarcimento deve essere adeguato e deve quindi essere stabilito in base al valore dell'animale. È chiaro che nel caso in cui un animale sia già di sola proprietà di un coniuge e che a questi venga affidato, l'altro coniuge non ha diritto a un risarcimento. L'obbligo di versare un risarcimento può fondarsi su altre disposizioni quali, ad esempio l'articolo 205 capoverso 2 CC, che prevede espressamente, in caso di liquidazione di un regime patrimoniale, un compenso, o l'articolo 608 capoverso 3, secondo il quale l'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato.

Il criterio di assegnazione introdotto dall'articolo 729a CC si riferisce al diritto del regime dei beni matrimoniali, al diritto successorio e alla liquidazione di società semplici. Per evitare di ripetere altrove la nuova disposizione, la si è posta nella sezione dei diritti reali. Nella prassi la liquidazione di una società semplice è una soluzione estrema, applicata solo in caso di scioglimento di relazioni di concubinato.

24 Codice delle obbligazioni (art. 42 cpv. 3 (nuovo) CO)

Secondo il diritto in vigore già ora è possibile, nel caso un animale venga ferito, chiedere un risarcimento che superi il valore dell'animale stesso. La prassi e la dottrina non escludono infatti che, in caso di danni alla proprietà, i costi di riparazione possano superare il valore della cosa danneggiata. Ragioni di certezza del diritto vogliono che questo principio sia ora sancito esplicitamente nell'articolo 42 capoverso 3 (nuovo) CO. Nelle vertenze di questo tipo, in cui si ricorre raramente ad un avvocato, è necessario che chiunque, anche le persone che hanno poca dimestichezza con i testi di legge, possa comprendere alla semplice lettura in che modo si determina l'ammontare del risarcimento delle spese di cura. È opportuno sottolineare che, secondo la Commissione, la nuova disposizione non deve tuttavia dar luogo a una giurisprudenza restrittiva in casi di risarcimento di spese di riparazione o restaurazione di cose che non siano animali.

25 Codice penale (art. 110 CP)

Introducendo la definizione di animale tra i concetti giuridici elencati nell'articolo 110 CP è possibile tenere conto dell'obiettivo principale perseguito dalla revisione, vale a dire l'introduzione di una distinzione tra animali e cose.

26 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 92 n. 1a (nuovo) LEF)

Vietando esplicitamente il pignoramento di animali domestici il legislatore interviene in una situazione finora poco chiara. Il pignoramento di animali domestici avviene raramente, da un lato per motivi umanitari, dall'altro anche perché la realizzazione (asta) degli animali è di difficile esecuzione. La precaria situazione economica che stiamo attraversando vedrà probabilmente aumentare il numero di esecuzioni: la questione del pignoramento di animali si porrà quindi più sovente e sarà discussa maggiormente anche dall'opinione pubblica. Va infine ricordato che tre Paesi confinanti (Austria, Germania, Francia) vietano esplicitamente il pignoramento di animali.

Il divieto di pignoramento si limita agli "animali domestici", ossia quegli animali con cui il proprietario ha un legame più stretto, indipendentemente dal fatto che siano tenuti in casa, in giardino o in un recinto apposito. Il campo d'applicazione di questa disposizione si estende quindi solo agli animali che non sono tenuti a scopo lucrativo o patrimoniale.

3 Proposta della Commissione

31 La **Commissione** propone, con 11 voti contro 2 e 6 astensioni, di approvare tutte le modifiche proposte.

32 Una **minoranza** (*Hollenstein, von Felten, Stamm Luzi*) propone invece di approvare l'articolo 713a (nuovo) CC nella forma presentata dalla sottocommissione nel suo rapporto del 21 giugno 1996. Un articolo di base dovrebbe stabilire esplicitamente che l'animale non è una cosa. Giuridicamente, questa disposizione avrebbe valore programmatico e permetterebbe al legislatore di fare direttamente riferimento alla legge sulla protezione degli animali, secondo cui l'animale è un essere vivente al quale

l'uomo deve protezione e assistenza. Questa nuova disposizione sarebbe un passo in avanti verso un atteggiamento della collettività più attento alla protezione dell'animale.

**Codice civile svizzero,
codice delle obbligazioni,
codice penale,
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(articolo sugli animali)**

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visti gli articoli 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del
...²;
visto il parere del Consiglio federale del ...³ ,
decreta:

I

Il codice civile svizzero⁴ è modificato come segue:

Art. 482 cpv. 4 (nuovo)

⁴Se una liberalità per causa di morte ha per beneficio un animale, la disposizione relativa è considerata un onere, che consiste nel prendersi cura dell'animale in modo appropriato.

Art. 713 titolo marginale

A. Oggetto

I. In genere (nuovo)

Art. 713a (nuovo) II. Animali

Gli animali sono trattati giuridicamente come cose solo se non esistono disposizioni contrarie.

Art. 720 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis}Chi trova un animale smarrito è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso all'Ufficio designato dal Cantone a tale scopo.

Art. 722 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovi)

^{1bis}Per gli animali il termine è di due mesi.

¹ RS 101

² FF ...

³ FF ...

⁴ RS 210

^{1ter}Se chi ha trovato l'animale lo ha affidato a un rifugio per animali con la volontà di rinunciare definitivamente al suo possesso, dopo due mesi dall'affidamento dell'animale il rifugio può disporne liberamente.

Art. 728 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis}Per gli animali il termine è di due mesi.

Art. 729a (nuovo) D. Assegnazione giudiziale della proprietà o del possesso di animali domestici che non sono tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo

¹Se la proprietà o il possesso di un animale è contesa nell'ambito di provvedimenti per la protezione del matrimonio, di una separazione, di un divorzio, di divisione successoria o della liquidazione di una società semplice, il giudice può assegnarla alla persona coinvolta nella liquidazione che garantisce la migliore sistemazione dell'animale in base ai criteri della protezione degli animali.

²Il giudice può obbligare la persona a cui ha assegnato l'animale a versare alla controparte un adeguato risarcimento; il giudice ne decide con libero apprezzamento.

Art. 934 titolo marginale e cpv. 1^{bis} (nuovo) b. Cose o animali smarriti o sottratti

^{1bis}Se si tratta di un animale smarrito, il termine per chi lo ha trovato e ha adempiuto i suoi obblighi è di due mesi.

II

Il codice delle obbligazioni⁵ è modificato come segue :

Art. 42 cpv. 3 (nuovo)

³Entro i limiti della buona fede, si può pretendere il risarcimento delle spese di cura per un animale anche se esse superano il valore dell'animale stesso.

III

Il codice penale svizzero⁶ è modificato come segue:

Art. 110 n. 4^{bis} (nuovo)

^{4bis}La disposizione che si riferisce al concetto di cosa si applica anche agli animali.

⁵ RS 220

⁶ RS 311.0

IV

La legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento⁷ è modificata come segue:

Art. 92 n. 1a (nuovo)

Sono impignorabili:

(...)

1a. Animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo.

V

¹Il presente decreto è di obbligatorietà generale. Sottostà al referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza

(Hollenstein, von Felten, Stamm Luzi)

Art. 713a CC (nuovo) II. Animali

¹Gli animali non sono cose.

²Se per gli animali non esistano disposizioni particolari, valgono le disposizioni applicabili alle cose.

⁷ RS 281.1